



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 25-02-2022

Oggetto: Regolamentazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi. Modifica orari di vendita e somministrazione delle bevande

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di febbraio,

IL SINDACO

Al fine di favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore e di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo, ritiene opportuno rideterminare la disciplina degli orari di chiusura dei locali pubblici.

Richiamati:

- l'art. 8 della legge 287 del 25 agosto 1991;
- l'art.11, primo comma, del Dlgs 31 marzo 1998, n.114;
- il D.L. 06 dicembre 2011 n.201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", conv. con modif. dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 che ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovunque ubicate , senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011).
- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C emanata in data 28/10/2012 evidenzia la possibilità dei Comuni di adottare specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela;

- l'art. 50 del D.lgs n.267/2000;
- l'art.54 del D.lgs. 267/2000, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo economico n. 230558 del 8/11/2012 chiarisce il quesito in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che la Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Visti:

- la legge 142/90 così come recepita dal LR 48/91 e smi;
- il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell' art. 50 del D. Lgs. 267/2000, *per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato*

DISPONE

la revoca delle ordinanze sindacali:

- n. 41 del 19/07/2002;
- n. 25 del 12/06/2020;

ORDINA

IL DIVIETO di vendita dalle ore 23:00, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

IL DIVIETO altresì dalle ore 23:00 del consumo e/o dell'abbandono in luogo aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o contenitori realizzati con il medesimo materiale.

Che tutte le tipologie di pubblici esercizi, laboratori artigianali di prodotti alimentari, (a titolo esemplificativo e non esaustivo ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari) presenti su **tutto il territorio comunale osservino i seguenti orari di chiusura:**

- **ore 2,00 dal lunedì al giovedì;**
- **ore 3,00 il venerdì, il sabato, festivi e prefestivi.**

E' sempre fatta salva la possibilità che l'Amministrazione, in relazione a particolari esigenze e/o situazioni (manifestazioni, sagre, feste e simili), proceda a modificare tali limitazioni di orari su richiesta di associazioni o esercenti per zone determinate del territorio.

Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia dal 25/02/2022 al 31 maggio 2022.

È facoltà del Comune, previa motivata richiesta degli esercenti, autorizzare l'apertura anticipata o la chiusura posticipata di un'ora.

Obblighi e facoltà

L'accesso del pubblico è consentito non oltre l'orario di chiusura, quando deve cessare ogni attività di somministrazione e si deve procedere allo sgombero dei locali.

Gli esercenti, al fine di rispettare l'orario di chiusura, avranno pertanto cura di non accettare nuovi avventori.

Per orario di chiusura si intende l'orario di conclusione dell'attività di vendita e/o di somministrazione, ossia l'orario dell'ultimo scontrino emesso. Pertanto, successivamente all'orario di chiusura prestabilito, è consentito ai clienti di terminare le consumazioni già pagate, per un periodo non superiore a 15 minuti per le bevande e mezz'ora per cibi, mentre si avvieranno, parallelamente, le attività di pulizia e chiusura dei locali ed il personale dovrà avvisare la clientela che l'esercizio sta per chiudere.

Rimane l'obbligo del rispetto delle normative statali e delle vigenti ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19.

DISPONE

Di dare mandato al corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine di fare rispettare il presente provvedimento.

Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio *on line* del Comune per quindici giorni, nonché resa nota attraverso gli organi locali di informazione e trasmessa alle associazioni di categoria per l'opportuna divulgazione agli associati.

Di notificare il presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto di Agrigento, alla Questura di Agrigento, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Agrigento, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale di Cattolica Eraclea, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, all'A.R.P.A. di Agrigento, ai quali, è affidato il compito di vigilare e far osservare la presente Ordinanza Sindacale.

AVVERTE

Che le violazioni delle norme del presente provvedimento, salvo non costituiscano più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art 7 bis del D. lgs 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00

(cinquecento/00), con facoltà di pagamento in misura ridotta pari ad euro 200,00 (duecento/00) entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di gg. 60 dalla notificazione (Legge 06.12.1971 n.1034), ovvero ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, può essere proposto nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

(*) F.to Arch. Borsellino Santo

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-02-2022 al 12-03-2022.
Lì 25-02-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tumminello Antonio

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Borsellino Santo